

Deliberazione n. 69 /2019/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

**Adunanza del 13 novembre 2019
Comune di Casola Valsenio (RA)
Rendiconto 2017**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2018 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Casola Valsenio (RA)**;

VISTA la nota prot. 6230 in data 31 ottobre 2019, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dal Presidente del collegio dei revisori con nota prot. 6295 del 5 novembre 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.56 del 12 novembre 2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).


L'art. 148-*bis* del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del d.l. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("[...] verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale

verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Ciò premesso occorre rammentare che l'esercizio 2017 ha segnato un'ulteriore tappa verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che completa le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative ad istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Particolare rilevanza per i controlli della Sezione assume, nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, l'adozione, dal 2017, della contabilità economico-patrimoniale, ormai obbligatoria per tutti gli enti territoriali, anche ai fini della predisposizione, dal 2018, del bilancio consolidato degli enti territoriali con i loro organismi partecipati. Tale traguardo segna un significativo potenziamento degli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti e delle collettività amministrate, ma anche l'attuazione definitiva di un sistema di contabilità integrata, richiesto dalla direttiva 2011/85/UE.

In proposito si sottolinea che la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella



compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato che richiede, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi anche in ragione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003; pertanto, anche se tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare irregolarità contabili non gravi ma sintomi di precarietà contabile. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

2. Ciò premesso, la Sezione rileva che a seguito dell'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Casola Valsenio, sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento. Lo scrutinio della situazione finanziaria dell'Amministrazione comunale ha, poi, comportato uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 6230 del 31 ottobre 2019).


In esito alla predetta, il Comune ha fatto pervenire, con nota del 5 novembre 2019, i conseguenti chiarimenti che, tuttavia, non hanno consentito di superare integralmente i rilievi formulati nella nota istruttoria.

3. In sede di verifica istruttoria sono emersi una serie di fattori di criticità per la tenuta degli equilibri del bilancio, derivanti da un'osservanza non puntuale dei principi dell'armonizzazione contabile posti a presidio dell'azione amministrativa e di un suo indirizzo «*prodromico al buon andamento e all'imparzialità*» (Corte cost. sentenza n. 247/2017, punto 8.6. del *Considerato diritto*).

La Sezione osserva, al riguardo, che *«il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci»* (Corte cost., sentenza 247/2017, punto 8.6. *Considerato diritto*, 8.6), e che *“la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo”* (sent. Corte cost. n. 274/2017, punto 4 del *Considerato diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali esso è definito, in termini puramente finanziari ex art. 186 del Tuel, quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto trova poi una compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188”*. Appare chiaro quindi, dalle considerazioni che precedono, che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario restituisce un quadro istruttorio caratterizzato da una serie di criticità di seguito esposte, che richiedono misure urgenti da parte dell'Ente, in relazione alla circostanza che *«le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello*



degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti ai crediti e ai debiti, nonché alla sovrastima - in sede previsionale - dei flussi finanziari di entrata» (Corte Cost. sentenza n. 6/2017).

1. Gestione del fondo pluriennale vincolato

1.1 Dalla documentazione versata in atti e, in primo luogo, dall'esame del prospetto, allegato b), al rendiconto 2017 - composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato - è emerso che tutti i residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato (di seguito, FPV) sono stati reimputati al solo esercizio 2018; l'orizzonte previsionale, limitato ad una sola annualità, ha richiesto una verifica istruttoria in merito alla capacità programmatica dell'Ente.

Il Comune ha motivato l'impostazione assunta dichiarando che *"Le spese coperte dal fondo sono state reimputate ad un solo esercizio, quello successivo, perché entro quello si ritiene di ultimare i lavori"*. Tuttavia, dalla verifica analitica effettuata sulle risultanze contabili, in particolare sul prospetto di cui sopra, allegato al rendiconto 2018, è emerso che, a fronte di un importo complessivo del Fondo al 31 dicembre 2017 di € 403.559,27 e corrispondente a residui passivi tutti reimputati al solo esercizio 2018, risulta rinviata una significativa quota - circa il 32% - all'esercizio 2019 e successivi, corrispondente ad impegni per € 130.313,96.

1.2 La Sezione sottolinea che il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato - quale componente del risultato di amministrazione (e fattore incidente quindi sull'equilibrio di bilancio) - è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest'ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile (cfr. Sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, del. n. 65/2019/PRSE).

Va inoltre ricordato che il fondo pluriennale vincolato *"serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego"* (Corte cost., sent. n. 6/2017). La logica del nuovo sistema, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, è quella infatti di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle

entrate e l'erogazione delle spese. Esso è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (allegato 4/1, punto 9.8, del d.lgs. n. 118 del 2011) (Corte cost., sent. n. 6/2017).

Il significato del fondo pluriennale vincolato è dunque programmatico e di controllo: rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente (in questo senso, si veda Corte dei conti, "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali" (d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014, p. 6).

Peraltro, le Linee guida e il relativo questionario per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - rendiconto della gestione 2017 - richiedono che le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato debbano essere assoggettate a una rigorosa verifica in sede di rendiconto.

Inoltre, come sottolineato dalla deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, rappresentano elementi fondamentali, tra gli altri:

1. l'esistenza dell'accertamento di entrata che rileva l'obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile - obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la "separazione" tra il momento dell'accertamento dell'entrata e quello dell'imputazione della spesa;

2. l'esistenza dell'impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;

3. la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel corso dell'esercizio successivo a quello dell'avvio del processo di gara;

4. la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile.

Diversamente, la reimputazione al solo primo esercizio dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, o fattispecie analoghe riferite ad un arco temporale fittizio, evidenziano una carenza di programmazione e una



conseguente grave irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilità del residuo passivo non è stata determinata correttamente.

Nel caso specifico, le risultanze del prospetto "allegato b)" al rendiconto 2017 dimostrano che l'Ente non ha correttamente proceduto alla reimputazione delle poste relative al FPV.

2. Mancanza di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le società partecipate

2.1 Le risultanze istruttorie fanno emergere un'ulteriore potenziale vulnerazione del principio dell'equilibrio di bilancio. Specificamente, esaminata la documentazione acquisita agli atti, si rileva che il comune di Casola Valsenio non dispone di un sistema informativo che consenta di monitorare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le proprie società partecipate.

2.2 La Sezione rammenta, preliminarmente, al riguardo, che *«tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere - secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. - all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale»* (Corte cost., sent. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (sentt. n. 101 del 2018 e n. 247 del 2017) che l'art. 97, primo comma, Cost., si articola in due precetti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l'equilibrio individuale degli Enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. In particolare viene puntualizzato che l'equilibrio complessivo *«deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato»* (Corte cost., sent. n. 6/2019).

In questo quadro, diviene indispensabile che *«nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo»* (Corte cost., sent. n. 252/2015).

In tal senso è anche la doverosa riconciliazione dei crediti e debiti tra ente locale e società, attività che rappresenta lo strumento di corretta verifica dei crediti e debiti reciproci, posta ad evitare incongruenze ed eventuali discordanze e a garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori

(Corte conti, Sez. Autonomie, n. 2/2016).

2.3 Da ultimo si rileva che, essendo le quote di partecipazioni societarie detenute da parte del Comune di entità "infinitesimale", appare insussistente un effettivo ruolo di *governance* dell'ente locale, dovendosi quindi valutarne un'eventuale dismissione.

In proposito, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, all'articolo 4, comma 1, statuisce che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Al riguardo, questa Sezione ha puntualizzato che *"In effetti, sotto il profilo logico - argomentativo si sottolinea come l'articolo 4 del Tusp richieda un necessario vincolo di scopo partecipativo che rappresenta la stessa ragione causale dell'adesione dell'Ente pubblico all'assetto societario. Questo implica che sarebbe difficilmente giustificabile come strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali una partecipazione minoritaria, che come tale precluderebbe la possibilità di determinare le scelte strategiche dell'organismo societario da parte dell'amministrazione partecipante"* (cfr. deliberazione SRCERO/111/2018/PARI). E' stato, inoltre, precisato che *"L'indispensabilità richiede una serie di analisi in presenza di partecipazioni cosiddette polvere: simili partecipazioni, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte del socio pubblico, non sembrerebbero coerenti con una valutazione di strategicità della partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento in capitale di rischio. La partecipazione minima, specie in materia di pubblici servizi, potrebbe talora spiegarsi con la necessità (spesso prevista dallo stesso Statuto) di aderire al capitale sociale per fruire dei servizi erogati dal soggetto societario. Fuori da tali casi, peraltro, queste partecipazioni non possono giustificarsi neppure nell'ottica della canalizzazione delle risorse pubbliche. A tal fine, infatti, la detenzione di partecipazioni 'polvere' non è né necessaria (esistono altri strumenti contrattuali per perseguire analogo risultato) né utile (non consente un'effettiva azione di controllo dall'interno). ..."* (cfr. deliberazione n.5/2016/SRCPIE/PAR).



3. Tardivo invio dei dati di rendiconto alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

3.1. La previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per

tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell'articolo 13, comma 1, della legge n. 196/2009 laddove si prescrive che *"Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ... i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge"*.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A dare attuazione alla summenzionata previsione normativa è, quindi, intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia 12 maggio 2016 che agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Premesso il richiamato fondamento normativo, la Sezione osserva che l'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef cit.).


Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 *quinquies* e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini di invio - l'articolo 4 dispone che i bilanci preventivi siano trasmessi entro 30 giorni dall'approvazione ed analogo termine è previsto per i rendiconti di gestione - sono previste specifiche sanzioni. In particolare, per quanto qui interessa, ai sensi del comma 1 *quinquies* *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di*

trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo".

Dunque, in difetto dell'invio dei dati alla Banca dati di cui all'articolo 13 legge n. 196/2009, e finché perdura tale inadempimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Nella fattispecie in esame il Comune di Casola Valsenio, pur avendo approvato il rendiconto con delibera consiliare n. 15 del 26.04.2018, non ha provveduto alla tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP. L'Ente incorre, quindi, nella sanzione di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 113/2016 per il periodo di inadempimento.

Più in generale la Sezione, nel sottolineare l'importanza della corretta applicazione della normativa e dei principi che disciplinano l'intera materia contabile, evidenzia che il rendiconto rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente (cfr. per approfondimenti Sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, del. n. 65/2019/PRSE).

L'importanza del corretto inserimento dei dati in BDAP, da effettuarsi da parte dell'Organo di revisione, si evince tra l'altro dal fatto che "[...] le amministrazioni pubbliche si dotano di una banca dati [...], attraverso cui condividere i dati accessibili a tutte le amministrazioni pubbliche, perché possa divenire uno strumento diffuso di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura" (Atto Senato 1937, 2009). Questo anche per consentire il superamento dei limiti intrinseci dovuti all'introduzione dei "moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci (...) indispensabili per i controlli della finanza pubblica ... i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell'universo delle pubbliche amministrazioni", ma



che "non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato [perché], caratterizzati dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza" (Corte costituzionale sentenza n. 184 del 2016).

L'introduzione degli obblighi di corretto inserimento dei dati in BDAP in capo all'Organo di revisione appare, pertanto, strettamente funzionale a quanto sopra indicato e, in definitiva, alla peculiarità del sistema contabile che mantiene "la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati" (Corte costituzionale sentenza n. 184 del 2016).

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Casola Valsenio:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., possono essere vulnerati - nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 svolto da questa Sezione - in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una più puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente, per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Casola Valsenio.


Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 13 novembre 2019.



Il presidente

(Marco Pieroni)

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Depositata in segreteria il 14 novembre 2019

Il Funzionario preposto
(Rossella Broccoli)

